



I CANONI DELLA COMUNIONE CATTOLICA INGLESE

CANONE 1. DELLA DOVUTA CELEBRAZIONE DELLE DOMENICHE

Tutte le persone all'interno di questa Comunione celebreranno e osserveranno il Giorno del Signore, comunemente chiamato Domenica, partecipando regolarmente al culto pubblico della Comunione, ricevendo i sacramenti, ascoltando la Parola di Dio letta e insegnata, e con altri atti di devozione e opere di carità, usando ogni pia e sobria conversazione.

CANONE 2. SULL'AMMINISTRAZIONE CRISTIANA

Tutte le persone all'interno di questa Comunione, riconoscendo di essere amministratrici dei doni e delle benedizioni di Dio, riconoscono il loro obbligo di mostrare la loro gratitudine come possono e come Dio le ha benedette, contribuendo all'edificazione di questa Comunione e alla propagazione del Vangelo.

CANONE 3. PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Le organizzazioni membri di questa Comunione saranno proprietarie dei propri beni.

CANONE 4. RIGUARDO ALLE ORDINAZIONI E ALLE CONSACRAZIONI: DICHIARAZIONE.

Nessuno potrà essere consacrato Vescovo, né ordinato a Sacerdote o Diacono di esercitare la professione in questa Comunione, a meno che in quel momento, in presenza del Vescovo o dei Vescovi ordinanti, non sottoscriva e faccia la seguente dichiarazione:

"Credo che le Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento siano la Parola di Dio e contengano tutte le cose necessarie alla salvezza; e mi impegno solennemente a conformarmi alla dottrina, alla disciplina e al culto della Comunione cattolica inglese".

CANONE 5. RIGUARDO ALL'ORDINAZIONE DEL CLERO.

Sezione 1. Le persone ordinate come diaconi in questa Comunione devono essere maschi eterosessuali e avere almeno ventun anni di età.

Sezione 2. Le persone ordinate come Sacerdoti in questa Comunione devono essere maschi eterosessuali e avere almeno ventiquattro anni di età.

Sezione 3. Le persone consacrate come Vescovi in questa Comunione devono essere maschi eterosessuali e avere almeno trent'anni di età.

Sezione 4. Le persone ordinate o consacrate in questa Comunione devono essere celibi o sposate.

Sezione 5. Le persone ordinate o consacrate in questa Comunione non devono mai essersi sottoposte a terapia di alterazione del sesso.

CANONE 6. SCOMUNICHE

Nessun sacerdote potrà rifiutare il sacramento della Santa Comunione ad alcuna persona a meno che non abbia richiesto il permesso al suo Vescovo e non gli sia stato concesso dal Vescovo dopo le dovute indagini e consultazioni con l'individuo interessato.

CANONE 7. DELLA SOLENNIZZAZIONE DEL SANTO MATRIMONIO.

Sezione 1. Ogni ministro della Comunione si conformerà alle leggi dello Stato che regolano la creazione dello stato civile del matrimonio, e anche alle leggi di questa Comunione che regolano la solennizzazione del Santo Matrimonio.

Sezione 2. Nessun ministro di questa Comunione solennerà alcun matrimonio a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Egli avrà accertato il diritto delle parti di contrarre matrimonio secondo le leggi dello Stato.
- b. Avrà accertato il diritto delle parti di contrarre matrimonio secondo le leggi di questa Comunione, e non in violazione dei seguenti impedimenti:
 - (1) Consanguineità (sia di sangue intero che di sangue mezzosangue) entro i seguenti gradi:
 - (a) Non si può sposare il proprio ascendente o discendente.
 - (b) Non si può sposare la propria sorella.
 - (c) Non si può sposare la sorella o il fratello del proprio ascendente o il discendente del proprio fratello o sorella.
 - (2) Errore sull'identità di entrambe le parti.
 - (2) Deficienza mentale di entrambe le parti sufficiente a impedire l'esercizio di una scelta intelligente.
 - (3) Follia di entrambe le parti.
 - (4) Mancato raggiungimento dell'età della pubertà da parte di una delle parti.
 - (5) Impotenza, perversione sessuale o esistenza di malattie veneree in una delle parti non rivelate all'altra.
 - (6) Fatti che renderebbero bigama la proposta di matrimonio.
 - (7) Contratto concorrente incompatibile con il contratto costitutivo del matrimonio canonico.
 - (8) Condizioni concomitanti: errore nell'identificazione di una delle parti, frode, coercizione o coercizione, o difetti di personalità tali da rendere impossibile un consenso competente o libero.
 - (9) Entrambe le parti sono dello stesso sesso.
- c. Avrà accertato che almeno una delle parti ha ricevuto il Santo Battesimo.
- d. Avrà istruito le parti sulla natura del Santo Matrimonio.
- e. Dovranno essere presenti almeno due testimoni alla solennizzazione del matrimonio.
- f. Il Ministro annota nell'apposito registro la data e il luogo del matrimonio, i nomi delle parti e dei loro genitori, l'età delle parti, la loro residenza e il loro stato di Comunione, e i testimoni e il Ministro firmano il verbale.

Sezione 3. Sarà a discrezione di ogni Ministro di questa Comunione rifiutare di solennizzare qualsiasi matrimonio.

Sezione 4. Nessun ministro di questa Comunione solennizzerà alcun matrimonio se non in conformità con questi Canoni.

CANONE 8. RIGUARDO AL DIVORZIO E ALLE NUOVE NOZZE.

Le disposizioni riguardanti il divorzio e le nuove nozze degli individui in questa Comunione rientreranno nella costituzione e nei canoni della chiesa di cui sono membri individuali.

CANONE 9. PREGHIERE E SERVIZI PER OCCASIONI SPECIALI.

Il Primate di questa Comunione ha l'autorità di approvare servizi speciali di culto e preghiere speciali da usare in questa Comunione per occasioni speciali.

CANONE 10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Sezione 1. La Comunione non è responsabile per alcuna responsabilità di qualsiasi membro o organizzazione membro. I membri e le organizzazioni aderenti si impegnano espressamente a indennizzare la Comunione in caso di azioni legali contro di essa.

Sezione 2. La Comunione non è responsabile per eventuali obblighi, finanziari o di altro tipo, assunti da chiese, congregazioni in unione con essa, altre organizzazioni membro, o da singoli membri, senza che la Comunione abbia dato il previo consenso scritto attraverso uno dei suoi agenti canonicamente e legalmente riconosciuti, in particolare il Primate o il Supremo Consiglio dei Vescovi quando opera come Amministratore Fiduciario ai sensi dell'Articolo I, Sezione C. o dell'Articolo VI. Sezione C. della Costituzione della Comunione.

CANONE 11. METODO DI MODIFICA.

Gli emendamenti a questi Canoni devono essere approvati da un minimo di 2/3 (66%) del Consiglio Supremo dei Vescovi riunito in sessione ordinaria. La comunicazione delle modifiche da presentare deve essere distribuita per iscritto

alle organizzazioni aderenti e comunicata ad esse almeno sessanta giorni prima della convocazione della sessione ordinaria.

CANONE 12. LA COSTITUZIONE DI COMUNIONE E I CANONI HANNO LA PRECEDENZA.

Si riconosce che la Costituzione e i Canoni della Comunione hanno la precedenza su qualsiasi Costituzione e/o Canoni delle chiese o di altre organizzazioni membro.